



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE DELLE RISORSE E PER L'ATTUAZIONE DEI
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE MINORILE

Uff. III

*Sez. II – Relazioni sindacali, missioni e
trattamento di quiescenza.*

Ai Rappresentanti delle OO.SS

FP CGIL
CISL FP
UILPA

Loro Sedi

Oggetto: Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza.

In esito alla richiesta formulata da codeste OO.SS., si trasmette la lettera circolare 17 Marzo 2021 n. 0012606.U di questa Direzione Generale, volta a indicare e ribadire alle articolazioni territoriali le misure da applicarsi, atte a fronteggiare la gestione dell'emergenza da COVID-19

Cordiali saluti.

Il Dirigente
Liliana Delle Chiaie

VISTO: il capo della sezione responsabile dell'istruttoria dott. Alessandro Romandini.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ
Direzione Generale del Personale, delle Risorse e per l'Attuazione dei Provvedimenti del Giudice Minorile

Alla Direzione Generale per l'esecuzione penale esterna e
di messa alla prova

Ai Signori Dirigenti della DGPRAM

Ai Signori Dirigenti dei Centri per la Giustizia minorile

Ai Signori Dirigenti degli Uffici interdistrettuali
di esecuzione penale esterna
LORO SEDI
e.p.c.

Al Signor Capo del Dipartimento
Al Signor Vice Capo del Dipartimento
SEDE

OGGETTO: Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena.

Il peggioramento della situazione epidemiologica del Paese Come noto ha reso necessaria, come noto, l'emanazione di misure governative urgenti, atte a fronteggiare l'esponenziale aumento dei contagi.

Il d.P.C.M. 2 marzo 2021, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, indica una serie di misure da applicarsi, alcune sull'intero territorio nazionale ed altre, maggiormente restrittive, su talune Regioni individuate con specifica ordinanza del Ministero della Salute che conferma o riclassifica le aree del territorio nazionale caratterizzate da scenari di "elevata" o "massima" gravità.

Le ordinanze ministeriali del 12 e 13 marzo 2021 hanno tratteggiato un nuovo scenario di rischio per molte Regioni italiane a cui è stata associata una classificazione di "massima gravità", con la conseguente applicazione di misure maggiormente restrittive.

Si raccomanda, pertanto, alle SS.LL. di rimodulare l'organizzazione degli Uffici e Servizi insistenti su tali aree geografiche in conformità alle indicazioni formulate da questo Dipartimento con le note:

- prot. n. 15572 del 12 marzo 2020 in tema di attività indifferibili da rendere in presenza;
- prot. n. 49315 del 29 ottobre 2020 recante urgenti indicazioni di prevenzione della diffusione del contagio a seguito del riaccutizzarsi del fenomeno;
- prot. n. 50945 del 6 novembre 2020 contenente le iniziative da adottare nei Servizi e Uffici ubicati nelle zone caratterizzate da uno scenario di "massima gravità" (cd.zona rossa).



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ
Direzione Generale del Personale, delle Risorse e per l'Attuazione dei Provvedimenti del Giudice Minorile

Si richiamano, inoltre, tutte le indicazioni fornite con precedenti disposizioni in tema di limitazione della presenza del personale nei luoghi di lavoro; differenziazione dell'orario di ingresso e di uscita del personale; flessibilità dell'orario di lavoro dei dipendenti; promozione della fruizione dei periodi di congedo ordinario e ferie pregresse, nel rispetto delle relative scadenze contrattuali.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 13 marzo 2021 è stato pubblicato il **decreto legge 13 marzo 2021, n. 30** recante *“misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”*.

Il provvedimento, oltre a disporre nuove, e più severe restrizioni per il periodo compreso tra il 15 marzo e il 6 aprile 2021, in ragione della maggiore diffusione del COVID-19 prevede, con efficacia retroattiva e fino al 30 giugno 2021, la possibilità di usufruire di congedi parzialmente retribuiti, di bonus baby-sitting e del lavoro agile nei casi di sospensione delle attività scolastiche in presenza o di infezione o quarantena dei figli.

In particolare:

L'art. 2, comma 1, riconosce al genitore, lavoratore dipendente, di figlio convivente minore di anni 16, alternativamente all'altro genitore, di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della:

- 1) sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio;
- 2) infezione da SARS Covid-19 del figlio;
- 3) quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto *ovunque avvenuto*.

Con riferimento ai punti 2 e 3 si rileva, rispetto alla precedente formulazione valida fino al 31 dicembre 2020 (art. 21 bis del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126, come modificato dall'art. 22 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176), che è stata estesa la possibilità per il dipendente di fruire del lavoro agile a tutte le ipotesi di quarantena del figlio minore di 16 anni per contatto *“ovunque avvenuto”* in luogo delle specifiche causali giustificative precedentemente previste.

Poiché il figlio per il quale si fruisce del beneficio deve essere minore di anni 16, il “diritto” decade al compimento del 16° anno di età.

Qualora il figlio convivente minore di anni quattordici del lavoratore dipendente si trovi nelle condizioni richiamate nei precedenti punti 1), 2) e 3), l'art. 2, comma 2 stabilisce che i congedi indennizzati, da utilizzare per astenersi dal lavoro, siano fruibili solo a condizione che non si possa ricorrere al lavoro agile e non anche “in alternativa” allo stesso, come invece previsto dalla norma precedente. Il beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazioni di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti alle scuole di ogni



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ
Direzione Generale del Personale, delle Risorse e per l'Attuazione dei Provvedimenti del Giudice Minorile

ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

L'art. 2 comma 4 prevede che gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori dal 1° gennaio 2021 e fino al 13 marzo 2021, possano essere convertiti, a domanda, nel congedo Covid indennizzato al 50% e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

L'art. 2, comma 6, inoltre, riconosce la corresponsione di uno o più bonus per il pagamento di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali. Il bonus può essere utilizzato per le prestazioni effettuate a fronte delle medesime situazioni per cui è ammessa la possibilità di fruire del lavoro agile e del congedo indennizzato (sospensione dell'attività didattica in presenza; infezione da SARS Covid-19; quarantena del figlio). Tra i destinatari della prestazione vi è anche il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Le misure di cui sopra sono applicabili, come stabilito dall'art. 2, comma 10, fino al 30 giugno 2021.

Nel ringraziare per la consueta e fattiva collaborazione, si invitano le SS.LL. a dare massima diffusione alla presente.

Il Direttore Generale
Giuseppe Cacciari